

Norme di Comportamento ed il Rilievo del sinistro stradale

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione parleremo di alcune norme comportamentali previste dal C.d.S. e dei principi di infortunistica stradale.

In particolare tratteremo:

- dell'uso dei dispositivi di sicurezza ed in particolare dell'uso delle cinture di sicurezza (art. 172 C.d.S.)
- dell'uso di determinati apparecchi durante la guida ed in particolare dell'uso di apparecchiatura radiotelefonica (art. 173 C.d.S.)
- del rilievo del sinistro stradale

Abbiamo già visto che la sicurezza stradale costituisce uno dei principi informativi del Codice della Strada che si persegue attraverso una condotta corretta degli utenti della strada, cioè una condotta tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140 C.d.S.).

L'utente che sulla strada tiene un comportamento che arreca pericolo o intralcio è sanzionato dalla corrispondente norma di comportamento.

Uso delle cinture di sicurezza (art. 172 C.d.S.)

Ai sensi dell'art. 172 C.d.S. hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, durante la fase di marcia del veicolo (ad eccezione della fermata e della sosta), il conducente e i passeggeri dei veicoli muniti di cinture delle categorie:

- M1 (autovetture) e L6e (quadricicli leggeri) a carrozzeria chiusa provvisti, fin dall'origine, di sicurezza
- M2 ed M3 (autobus). L'obbligo vale per tutti gli occupanti, di età superiore ai 3 anni, quando sono seduti
- N1, N2 ed N3 (autocarri) provvisti fin dall'immatricolazione delle cinture di sicurezza

L'obbligo sussiste sia per i passeggeri dei posti anteriori sia per quelli che occupano i sedili posteriori (se sono presenti le cinture). I conducenti hanno l'obbligo di tenere in perfetta efficienza i sistemi di ritenuta, provvedendo alla loro sostituzione in caso di inefficienza (art. 172 comma 2 C.d.S.).

Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza:

- forze di Polizia, Corpi di Polizia municipale e provinciale durante l'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza
- addetti ai servizi di soccorso e antincendio durante gli interventi di emergenza
- conducenti di veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e trasporto rifiuti e di veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale in centri abitati
- addetti ai servizi di vigilanza privati (ma riconosciuti) che effettuano scorte

- istruttori di guida nell'esercizio delle loro funzioni
- persone che, sulla base di certificazione ASL, risultano affette da patologie o da particolari condizioni fisiche tali da risultare controindicato l'uso delle cinture
- donne in stato di gravidanza che siano in possesso di certificazione medica che attesti le condizioni di rischio derivanti dall'uso delle cinture
- passeggeri seduti che viaggiano in ambito urbano a bordo di veicoli M2 ed M3, sui quali è autorizzato il trasporto di persone in piedi
- conducenti e passeggeri di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, se non sono dotati di cinture

Sanzioni

Sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie e la decurtazione di 5 punti dalla patente:

- il mancato uso (oppure l'uso di cinture non omologate) delle cinture di sicurezza, dei dispositivi di ritenuta per bambini e del dispositivo antiabbandono (introdotto con D.M. 2.10.2019 n.122)
- l'uso di cinture, dispositivi di ritenuta per bambini e del dispositivo antiabbandono inefficienti
- mancata esibizione, ove previsto, della certificazione di esenzione dall'uso dei sistemi di ritenuta

E' prevista a carico del conducente, in caso di recidiva nel biennio, la sanzione accessoria della sospensione della patente. Delle sanzioni amministrative pecuniarie rispondono sia il conducente che i passeggeri in maniera autonoma. I passeggeri, però, in caso di recidiva, non subiscono la sanzione della decurtazione dei punti e della sospensione della patente di guida, atteso che trattasi di sanzioni applicabili al solo conducente.

Della violazione risponde in ogni caso il conducente (ovvero, laddove presente, la persona tenuta alla sua sorveglianza) quando il mancato uso dei sistemi di ritenuta riguarda un minore ma, in caso di recidiva, la persona tenuta alla sorveglianza (a differenza del conducente) sarà tenuto solo al pagamento della sanzione pecuniaria senza subire le conseguenze delle sanzioni accessorie.

Uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida (art. 173 C.d.S.)

Il conducente di un veicolo non può fare uso durante la marcia di:

- cuffie sonore
- apparecchi radio-rice-trasmittenti o telefonici portatili

L'illecito previsto dall'art. 173 C.d.S. punisce l'uso del telefono cellulare e non la semplice effettuazione di una telefonata sia in arrivo che in partenza. Pertanto non viene punita la semplice telefonata ma qualsiasi uso del telefono (invio di SMS, consultazione delle telefonate etc.).

Esenzioni

Sono esentati i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all'art. 138 comma 11 C.d.S. e di Polizia, o comunque in servizio di Polizia Stradale. Non sono esenti invece i soggetti che fanno uso del telefono per l'esercizio di professioni sanitarie, a meno che non venga dimostrato lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., né sono più considerati esenti i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

Sanzioni

La violazione di tale norma comportamentale determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva trova applicazione la sanzione della sospensione della patente di guida o del CIGC da uno a tre mesi.

Principi di infortunistica stradale

La definizione di sinistro stradale ci viene fornita dalla giurisprudenza ed invero la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34909/2017, definisce l'incidente come "qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività".

Affinché un evento possa definirsi sinistro stradale è necessario che:

- avvenga su **strada** o su altro **luogo aperto al pubblico passaggio**
- coinvolga **veicoli** o **pedoni**
- sia conseguenza di una **violazione** di una norma comportamentale
- determini un **danno** a persone o cose

Come già abbiamo visto nella precedente lezione la rilevazione degli incidenti stradali rientra tra i servizi di polizia stradale elencati dall'art. 11 C.d.S ed espletati dagli organi individuati dall'art. 12 C.d.S..

Partendo dal presupposto che la maggior parte dei sinistri stradali sono di origine colposa, stante l'eccezionalità dell'origine dolosa, i sinistri stradali si suddividono a seconda delle **conseguenze** in:

- incidenti con **danni** alle cose o agli animali
- incidenti con **lesioni** personali, la cui perseguibilità è a **querela di parte**
- incidenti **mortali**, perseguibili **d'ufficio**

All'interno degli incidenti con lesioni possiamo distinguere quelli con:

- **lesioni lievissime (art. 582 c.p.)**, quando la prognosi non è superiore a 20 giorni
- **lesioni lievi (art. 582 c.p.)**, quando la prognosi non è superiore a 40 giorni
- **lesioni gravi (art. 583 c.p.)**, quando:
 - la malattia metta in pericolo la vita della persona offesa (a prescindere dalla sua durata)
 - incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni
 - indebolimento permanente di un senso o di un organo

- **lesioni gravissime (art. 583 c.p.),** quando provocano:
 - una malattia (nel corpo o nella mente) certamente o probabilmente sanabile
 - la perdita di un senso

 - la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile
 - la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare
 - una permanente difficoltà della favella
 - la deformazione o lo sfregio permanente del viso

Gli Elementi essenziali del Sinistro

Gli agenti possono intervenire sul luogo del sinistro su comunicazione da parte di privati o di centri di pronto intervento ma possono anche intervenire su iniziativa per avvistamento. Sempre gli agenti provvedono all'immediata segnalazione dell'ingombro della carreggiata attraverso l'apposito segnale di pericolo oppure attraverso le segnalazioni manuali e prestano assistenza i feriti allertando i soccorsi medici.

Fatta salva l'ipotesi derivante dalla necessità di fare i rilievi allo scopo di accertare le modalità dell'incidente, gli agenti provvedono all'immediata rimozione di qualsiasi intralcio alla circolazione.

La polizia stradale documenta tutte le attività compiute mediante un **verbale**, che nell'ipotesi di incidente mortale o con lesioni, avendo rilevanza penale, è a tutti gli effetti un atto di P.G.

Affinché il sinistro stradale possa essere ricostruito correttamente, gli agenti dovranno rilevare gli elementi essenziali del sinistro e cioè:

- **data e ora** del sinistro
- **luogo** dove è avvenuto il sinistro, con il riferimento toponomastico della via e del numero civico (se esistente), l'ampiezza della carreggiata, le caratteristiche del traffico, la visibilità e l'illuminazione, la pendenza, la pavimentazione della strada, la segnaletica, le condizioni atmosferiche
- **identificazione dei protagonisti**, cioè l'identificazione del conducente e l'individuazione dei relativi dati attraverso l'analisi del documento di guida, ma anche di tutti coloro che si trovano a bordo dei veicoli in qualità di passeggeri nonché dei pedoni e di tutti coloro che seppure non coinvolti direttamente sono in qualche modo collegabili all'evento
- **Raccolta delle dichiarazioni/informazioni** rese in ordine allo svolgimento dell'evento. Questa rappresenta una fase particolarmente delicata per gli agenti, tenendo presente che spesso che le persone coinvolte in un sinistro stradale, anche se non ferite, si trovano in uno stato di shock psichico tale che le dichiarazioni rese potrebbero risultare inesatte o incomplete. Inoltre sarebbe opportuno assumere le dichiarazioni ascoltando individualmente i protagonisti del sinistro, allo scopo di evitare condizionamenti esterni

Laddove si tratti di sinistri con conseguenze lesive o mortali, gli agenti, quali organi di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p., devono procedere a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole ed a tal fine, oltre alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato e alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, devono procedere alla ricerca delle **persone in grado di riferire su circostanze rilevanti** per la ricostruzione dei fatti.

Il codice di procedura penale prevede due diversi casi di acquisizione delle testimonianze da parte della P.G., a seconda che il dichiarante sia la persona indagata o un semplice testimone.

La polizia giudiziaria può assumere:

1. Sommarie informazioni dalle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini (attività riservata agli ufficiali di P.G. – art. 350 c.p.p.)
2. Sommarie informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.), trattasi dei c.d. potenziali “testimoni”
3. Spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p. comma 7). In tal caso le dichiarazioni dovranno essere verbalizzate, ma non potranno essere utilizzate in fase dibattimentale

- **Individuazione ed ispezione dei veicoli.** Si tratta di individuare non solo quelli coinvolti nel sinistro, ma anche quelli che con la loro presenza oppure con le loro manovre hanno determinato una turbativa collegabile all’evento.

In particolare andranno individuati: il tipo di veicolo (colore, marca, cilindrata, numero di targa e/o di telaio), lo stato del motore (se acceso o spento), le condizioni del sistema frenante e degli pneumatici, la posizione della leva del cambio per risalire all’ultima marcia innestata, il tachimetro (per risalire eventualmente alla velocità di marcia), i danni subiti dal veicolo (che permettono di ricostruire la traiettoria iniziale fino all’urto).

- **Ispezione del campo del sinistro** per l’individuazione di tutte le tracce riconducibili all’evento:
 - Tracce di frenatura e di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici sulla sede stradale
 - Tracce di incisione del manto stradale
- Tracce ematiche e di altri liquidi organici
- Tracce di liquidi inorganici provenienti dai veicoli
- Frammenti di vetro, parti plastiche, vernici, terricci
- **Descrizione del fatto**, cioè la descrizione dinamica del fatto, che è da ritenersi comunque **presunta**, a meno che l’operatore non abbia assistito direttamente. E’ importante in tale sede utilizzare le definizioni stradali e di traffico indicate dal codice della strada
- **Ricostruzione grafica planimetrica**, cioè la rappresentazione grafica, su di un piano, del luogo in cui si è verificato il sinistro e di tutte le cose collegate ad esso. In tale ricostruzione è essenziale l’**individuazione dei capisaldi**, cioè di punti fissi non soggetti a modificazioni o spostamenti in modo da poter ricostruire successivamente, con precisione, la reale posizione dei veicoli e degli altri oggetti (spigoli di fabbricati, pali dell’illuminazione pubblica, intersezione dei prolungamenti dei margini o dei bordi dei marciapiedi).

Il rilievo planimetrico può essere effettuato alternativamente, con due metodi:

- **Il sistema delle triangolazioni:** tale sistema parte dal presupposto che un triangolo è perfettamente definito quando si conoscono le misure dei tre lati che lo costituiscono. Se oltre a misurare i tre lati, viene posto uno di questi tra due capisaldi fissi, avremo esattamente delimitato nel piano la posizione del triangolo e del terzo vertice. Il terzo vertice costituisce, per gli agenti, il punto da rilevare
- **Il sistema delle perpendicolari:** tale sistema è sicuramente più veloce rispetto a quello delle triangolazioni ma richiede un allineamento di base posto tra due capisaldi, nonché l’innalzamento dall’allineamento base, delle perpendicolari ai punti da rilevare. Questo sistema è utile da utilizzare nei centri abitati che forniscono come punti di riferimento, strade dritte munite di marciapiedi

Il rilievo planimetrico viene generalmente integrato dal **rilievo fotografico** atteso che la fotografia rappresenta un valido elemento di prova dando un’immediata percezione dell’evento, al momento dell’intervento degli agenti.

- **Violazioni accertate.** E' verosimile che dalla ricostruzione del sinistro emergano degli elementi oggettivi che facciano emergere, a carico dei conducenti dei veicoli, la violazione di norme di comportamento, così come previste dal C.d.S. ed a seguito delle quali si sia verificato l'incidente. Il tal caso si procederà alla contestazione immediata; in caso di dubbio le violazioni possono essere contestate in un secondo momento.

Comportamento in caso di incidente

Il comportamento in caso di incidente è disciplinato dall'art. 189 C.d.S.. Tale articolo prevede che le persone coinvolte in un sinistro stradale, ricollegabile al loro comportamento, hanno l'obbligo di prestare assistenza a chi abbia subito danni alla persona. L'obbligo si estende anche al soccorso di animali da affezione che abbiano subito danni in un incidente stradale. Le norme di cui all'art. 189 C.d.S. vanno in ogni caso combinate con il reato di omissione di soccorso previsto dall'art. 593 c.p.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito alcune norme comportamentali previste dal C.d.S.. ed il rilievo del sinistro stradale.

In particolare abbiamo parlato:

- dell'uso dei dispositivi di sicurezza ed in particolare dell'uso delle cinture di sicurezza (art. 172 C.d.S.)
- dell'uso di determinati apparecchi durante al guida ed in particolare dell'uso di apparecchiatura radiotelefonica (art. 173 C.d.S.)

- del rilievo del sinistro stradale

Grazie per l'attenzione!